

**Estratto da: Marco Marinaro (a cura di). *La Giustizia Sostenibile*, vol 1. Collana  
Itinerari di ADR. Roma, Aracne Editrice (2011). ISBN 9788854845237**

DALLA CONCILIAZIONE CAMERALE ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE.

*Paolo Salvatore Nicosia*

L'esperienza di chi scrive parte ormai da abbastanza lontano, più o meno quindici anni fa, quando ad un Forum della pubblica amministrazione a Roma conobbi un avvocato molto appassionato di *mediation*, Mario Quinto. Al tempo ero il responsabile del servizio legale di una società commerciale e la negoziazione delle controversie era la mia quotidianità, con molte conclusioni positive in termini di transazioni di reciproca soddisfazione, peraltro rispettate spontaneamente in quanto realmente convenienti per le due parti, di cui una era la società che rappresentavo. Sentire parlare l'avvocato Quinto della stessa procedura negoziale, ma assistita dal terzo (*mediator*) mi convinse, in quanto si basava su un'esperienza da me vissuta in azienda, per cui volli approfondire l'argomento andando, su suggerimento dello stesso Quinto, in uno dei centri di formazione sulla negoziazione più famosi al mondo: l'Harvard Negotiation Project, dopo il quale divenni suo assistente al corso in negoziazione della Facoltà di Scienze Sociali alla Pontificia Università Gregoriana e quindi cominciai a fare formazione presso le Camere di Commercio che, timidamente dal 1993 e molto più diffusamente dal 1998 (con la previsione obbligatoria in tema di subfornitura), avevano cominciato ad attivare i servizi di conciliazione e dovevano formare i relativi professionisti come conciliatori.

Gli sportelli di conciliazione camerale si erano peraltro strutturati sul modello della *mediation* anglosassone, in quanto la legge non aveva specificato nulla di procedurale, se non demandare alle CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) l'attivazione di tali servizi per le controversie tra imprese (*B2B: Business to Business*) e imprese-consumatori (*B2C: Business to Consumer*), lasciando le stesse libere di gestire il procedimento, in quanto espressione della loro funzione di 'enti regolatori di mercato'. La conciliazione camerale continua ad essere vigente e valida, anche se molte CCIAA, una volta accreditate come organismi, hanno conglobato i servizi di conciliazione camerale e di mediazione civile e commerciale (non correttamente, a parere di chi scrive, in quanto le

leggi sulla conciliazione camerale non solo non sono abrogate, ma quelle che prevedono un tentativo obbligatorio – come nel caso delle controversie telefoniche - si riferiscono specificamente al servizio camerale e non alla mediazione offerta dagli organismi, quand'anche creati da enti camerali). E la conciliazione camerale, sul modello della mediation anglosassone, ha le caratteristiche che la rendono di successo, anche se di nicchia, se viene applicata correttamente: è efficace, perché permette di risolvere la lite fra le parti, senza pesanti formalità che caratterizzano la giustizia ordinaria o l'arbitrato rituale o la stessa mediazione, quando diventa troppo procedurale e collegata al processo ordinario che la segue o la precede. E' riservata, perché consente alle parti di comunicare in un ambiente protetto e sicuro, anche se quando non è previsto dalla legge tale riservatezza potrebbe essere violata e all'altra parte rimarrebbe solo la possibilità di richiesta di risarcimento dell'eventuale danno patito. E' economica, perché i costi sono ridotti e non viene pagato niente dalle parti a meno che entrambe non accettino di voler tentare la procedura, non venendo peraltro sanzionate in caso di mancata partecipazione o accettazione di proposte conciliative formali. E' veloce perché, in media, la procedura si esaurisce in un solo incontro e se la parte invitata non aderisce il procedimento si chiude immediatamente. E' flessibile, perché le regole procedurali si adattano alle concrete esigenze delle parti, come peraltro suggerito anche da autorevoli fonti internazionali, dal codice di condotta europeo per mediatori al modello di legge creato dall'UNCITRAL per la conciliazione commerciale. E' costruttiva, perché consente di mantenere, rinforzare ed eventualmente recuperare il rapporto professionale fra le parti, sempre che ci sia la volontà e la convenienza delle parti stesse a farlo, perché in caso contrario è inutile cercare di forzare la volontà: ammesso e non concesso che si riesca a raggiungere un accordo, magari sotto la 'minaccia' delle conseguenze negative di una proposta non accettata (come nel caso della mediazione civile e commerciale), lo stesso accordo difficilmente sarà rispettato; e lo stesso 'rinforzo' fornito dal titolo esecutivo potrebbe risultare un controsenso, visto che al titolo esecutivo si può presentare opposizione, specialmente se si tenta di dimostrare che la volontà non è stata espressa con la pienezza che ne costituisce l'unico valido fondamento riconosciuto dall'ordinamento in tema di impegni presi tra le parti relativamente a diritti nella loro disponibilità.

In effetti, però, dieci anni dopo l'introduzione massiccia della conciliazione camerale e di esperienza di chi scrive nel formare conciliatori camerale e creare servizi di conciliazione, il ricorso a tale forma di risoluzione alternativa delle controversie, nonostante tutti i vantaggi

prima descritti, non aveva dato risultati significativi. Nelle ricerche di mercato si leggeva che o le parti non conoscevano questi metodi o che, pur conoscendoli, non si fidavano e preferivano il ricorso alla giustizia ordinaria per la tutela dei propri interessi. Che in effetti è un sacrosanto diritto, costituzionalmente garantito, anche perché in presenza di una parte che non ne vuole sapere di conciliare, l'altra parte che vorrebbe vedersi riconosciuto e soddisfatto un suo interesse non può far altro che configurarlo come la tutela di un diritto e procedere giudizialmente per cercare di far imporre all'altro ciò che spontaneamente non vuole fare (per collaborare alla soddisfazione dell'interesse in questione) o che non vuole interrompere (quando l'interesse di cui sopra ne viene minacciato). Ciò rappresenta un problema particolarmente grave in Italia, dove i processi si allungano in modo indegno e le richieste di giustizia hanno incrementi vertiginosi. In tali condizioni ci sarebbe una sola strada percorribile efficacemente: rendere il ricorso alla giustizia meno frequente (almeno per le questioni risolvibili per altre strade) o rendere la giustizia più efficiente; ma non avendo le risorse sufficienti, il legislatore ha optato per l'introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione per la gran parte delle controversie civili e commerciali, nonostante i fallimenti di altri tentativi di tipo obbligatorio, come quello delle controversie di lavoro e, in parte, agrarie e telefoniche.

Quindi il Governo, con il decreto legislativo 28/2010, ha dichiarato improcedibili una serie di processi ordinari, se non si tenta la conciliazione presso un organismo accreditato al Registro del Ministero della giustizia, ove possono iscriversi di diritto le CCIAA (ma secondo le regole stabilite dal Ministero per tutti gli organismi di mediazione). Su questa obbligatorioità si sono sviluppate una serie di proteste, sfociate anche in ricorsi alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia delle Comunità europee: innanzi tutto perché non era prevista fra i principi della legge delega e poi per tanti altri aspetti che non sono oggetto del presente lavoro, che vanno dalla gestione presso gli organismi, con mediatori formati ma troppo poco, con dei costi ed anche delle conseguenze processualmente rilevanti se non si partecipa alla mediazione o non si accetta la proposta del mediatore. Si è anche detto per un bel po' di tempo che l'obbligatorioità era imposta dalla direttiva europea n 52/2008, relativa alla mediazione civile e commerciale delle controversie transfrontaliere, ma la Direttiva lasciava liberi gli Stati di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio prima o durante il processo, quindi non obbligava gli Stati membri a farlo (e neanche avrebbe potuto, essendo la giustizia interna ancora materia riservata agli stessi Stati membri) e, se anche l'avesse obbligato, non poteva che essere in merito alle

controversie transfrontaliere (in tal senso lo conferma una risoluzione di settembre 2011 del Parlamento europeo che loda l'Italia per aver introdotto la mediazione obbligatoria anche per le controversie civili e commerciali interne, nell'auspicio di deflazionare i nostri tribunali, notoriamente oberati). Al di là delle considerazioni che lascio ad altri specialisti ed alle conclusioni che i competenti organi vorranno prendere, con la disciplina della mediazione civile e commerciale è nato quindi un nuovo, delicato rapporto tra meccanismi conciliativi ed amministrazione della giustizia, visto che non solo si configura la condizione di procedibilità per un numero di cause che le stime collocano nell'ordine di un milione annuo, ma anche per i riflessi sanzionatori legati alla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione o alla mancata accettazione della proposta conciliativa.

Anche perché l'esperienza insegna che un tentativo di conciliazione non solo non è detto che inizi o che finisca positivamente ma, quand'anche raggiungesse l'obiettivo dell'accordo, questo potrebbe avere contenuto iniquo in quanto non rispecchia la realtà dei rapporti tra le parti, ma favorisce ingiustamente una di esse, che ha in mano una qualche arma sotto la cui minaccia l'altra si convince a conciliare. Sono buone le conciliazioni che fanno ottenere a ciascuna parte quello che la soddisfa, che potrebbe anche non corrispondere a quello cui ciascuna ha diritto, quindi le conciliazioni nelle quali si riesce a trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra le parti. Il problema è quando almeno una di esse si trova al tentativo solo in quanto obbligata, oppure è presente per evitare le conseguenze di una mancata partecipazione o, peggio, accetta una proposta contro voglia – peraltro considerando che proprio il mediatore potrebbe avere un interesse a fare la proposta, anche se non proprio fondata su tale punto di equilibrio, in quanto c'è un incentivo di tipo economico, da versare all'organismo, a carico delle parti, in caso di formulazione della proposta. E questo aspetto, unito ad altro incentivo in caso di raggiungimento dell'accordo, rischia di viziare completamente uno dei capisaldi della *mediation* in tutto il mondo, cioè la neutralità del mediatore e, indirettamente, dell'organismo, visto che non credo sia facile rimanere neutrali rispetto all'esito del procedimento se da quell'esito dipende un maggior guadagno...

Nonostante ciò, anzi proprio sulla base di queste considerazioni che per noi risultano preoccupanti, il legislatore e moltissimi operatori del settore confidano in una notevole diffusione delle conciliazioni, spinte dall'obbligatorietà a pena di improcedibilità e dalle sanzioni economiche in caso di mancata partecipazione o accettazione della proposta del

mediatore, ma anche dagli stessi incentivi economici di cui sopra, ma anche di quelli a favore delle parti, come l'esenzione dell'imposta di registro fino a 50.000 euro del valore del verbale e il poter portare in detrazione le spese affrontate per la conciliazione. Anche per questi ultimi aspetti andrebbero fatte ulteriori considerazioni, visto che non è detto che l'imposta di registro da scontare sia anche quella per la semplice registrazione del contratto e non solo quella della registrazione collegata all'omologazione; inoltre la detrazione delle spese di conciliazione è subordinata alla capienza del Fondo Unico giustizia, tale per cui non ci sia un peggioramento delle entrate finanziaria, come sappiamo già disestate, con il rischio di far figurare tali incentivi come un bell'ideale, irrealizzabile nel concreto. Ma c'è poi il problema di una cultura del conflitto che, nel nostro Paese, assume delle proporzioni non irrilevanti, proprio in merito alle controversie instaurate o alle quali si resiste in mala fede o per tentare di farla franca comunque. E sarebbe paradossale che la mediazione finalizzata alla conciliazione presti il suo fianco ad un abuso della buona fede altrui.

Facciamo un esempio, relativamente ad uno degli oggetti principali del contendere, che si ritrova in quasi tutte le controversie, in particolare quelle oggetto del tentativo obbligatorio a pena di improcedibilità: il denaro o, che è lo stesso, la valutazione economica dell'oggetto del contendere, sia esso un danno da risarcire o un accordo da rispettare. Pare evidente il pericolo che molte, troppe, sarebbero le conciliazioni cattive in quanto il creditore, sotto la spada di Damocle delle durate interminabili del processo, combinata con i rischi per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione o dalla mancata accettazione della proposta del mediatore, si sente costretto ad accettare che il suo credito venga enormemente decurtato. Si dice spesso che sia meglio, quando si è creditori di una somma di denaro, ottenerne pochi, maledetti e subito, piuttosto che tutti e benedetti dal giudice, ma chissà quando. Cosa che peraltro si fa già spesso anche a prescindere dalla mediazione obbligatoria, visto che molte conciliazioni stragiudiziali che estinguono i processi sono basate sulla convenienza economica di accettare una sistemazione al grande ribasso, piuttosto che attendere per anni l'integrale soddisfacimento. Spesso, in tali casi, la parte debitrice è indotta a speculare sulla durata processuali per fare accettare al suo avversario una conciliazione non buona, che sarà ancora più frequente se l'avversario-creditore rischia di incorrere in conseguenze processuali economicamente significative se non partecipa alla mediazione o se non accetta la proposta, salvo poi pentirsi e cercare di capovolgere o di non rispettare la conciliazione, magari basandosi

proprio sugli elementi di espressione non piena della propria volontà. Da questo punto di vista, sperare di deflazionare l'amministrazione della giustizia, indirizzando il più possibile le controversie verso gli istituti conciliativi rischia di non sortire l'effetto sperato, anzi di creare ulteriore malcontento e richiesta di giustizia.

Lasciando perdere le questioni relative all'obbligatorietà ed ai rapporti tra conciliazioni più o meno buone e processo, andiamo a vedere cos'altro il legislatore ha introdotto, che sta diventando di dominio diffuso, dato il notevole numero di professionisti e laureati che si sono formati tra il 2009 ed il 2011 in corsi per diventare mediatori, oltre ai diversi avvocati, giudici e controparti che si devono in qualche modo confrontare con una procedura che, anche se fosse svolta solo per sbrigare una formalità obbligatoria, deve essere presa in considerazione da moltissimi operatori (da questo punto di vista l'introduzione dell'obbligatorietà e le stesse contestazioni che ne sono seguite, hanno dato sicuramente una spinta ad una diffusa conoscenza di un istituto altrimenti ignoto ai più). Cominciamo dalle definizioni adottate dal nostro legislatore: la mediazione indica il procedimento e la conciliazione indica la sua conclusione, mentre fino a quel momento "conciliazione" era il termine utilizzato da vari articoli di codici e leggi per le procedure gestite dai giudici o extragiudiziali che avevano ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali (conciliazione nel procedimento ordinario o davanti al giudice di pace o nelle separazioni dei coniugi; conciliazione delle controversie di lavoro o agrarie o commerciali o telefoniche), mentre mediazione era il termine sviluppatosi nella prassi per procedure quasi spontanee relative a controversie relazionali (familiari, sociali, ambientali, scolastiche, interculturali).

Nella codificazione della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, il legislatore governativo, in linea con la delega ricevuta dal Parlamento e la timida esperienza della precedente conciliazione societaria, ha previsto che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di mediazione, iscritti ad un Registro ministeriale, che si dotino di un codice deontologico, garantendo la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore, che deve essere formato con un minimo di 50 ore base e, nel corso del successivo biennio, frequentare un corso di aggiornamento da 18 ore e svolgere 20 procedure in qualità di tirocinante (anche se al momento del presente scritto, non sono ancora chiare le modalità di svolgimento di tale tirocinio). Alcuni organismi sono peraltro di natura specializzati in alcune tipologie di controversie (come quelli creati dagli ordini professionali diversi da

quelli degli avvocati e alcuni organismi che spontaneamente vogliono limitare il loro ambito di operatività), altri sono generalisti (come quelli creati dagli ordini degli avvocati o da tutti gli altri enti pubblici o privati che non si auto-limitino). Certamente questi organismi non costituiranno, almeno nel prevedibile futuro, una vera alternativa di massa alla giurisdizione: ma si sono create possibilità di posti di lavoro e anche opportunità di profitto, con l'auspicio che ciò sia sempre fatto in un'ottica di servizio all'utente e non per approfittare dell'obbligatorio passaggio imposto dal tentativo da svolgere a pena di improcedibilità. Il notevole incremento degli organismi, dei mediatori e dei corsi di formazione con relativi formatori ha dato anche un impulso alla produzione editoriale e, tra il 2009 ed il 2011, centinaia di testi sulla mediazione si sono riversati sul mercato italiano, creando indubbiamente un impulso alla cultura, alla conoscenza ed alla diffusione di tale procedura.

Poi c'è da considerare che il legislatore, in linea con gli auspici della direttiva europea e con lo stesso modello di legge UNCITRAL sopra citati, ha voluto conferire un'efficacia rinforzata al verbale di avvenuta conciliazione, che infatti può essere omologato dal giudice e costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Peccato, però, che il legislatore non abbia approfittato dell'occasione per unificare l'efficacia dei verbali di conciliazione che stanno fuori dalle previsioni del decreto. E in ogni caso, a parere di chi scrive e basato su una lunga esperienza di transazioni concluse in rappresentanza della società per la quale ero responsabile del servizio legale, la maggiore garanzia di esecutività non sta solo nelle eventuali conseguenze spiacevoli per il mancato rispetto della conciliazione, ma piuttosto nella reale soddisfazione di entrambe le parti, per cui ciascuna avrà sicuramente vantaggi nel rispettare la conciliazione raggiunta oltre evitare gli svantaggi di un'esecuzione coattiva

Ritengo che l'effetto deflattivo della mediazione civile e commerciale sul carico della giustizia ordinaria non sarà massiccio, salvo sorprese inaspettate o miglioramenti sostanziali (nel senso della semplificazione della procedura e dell'evidenza sugli incentivi piuttosto che sulle sanzioni). Tanto più che, se permane il tentativo obbligatorio, non si potrà mai essere certi se il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo e procedere con la causa ordinaria, anche se indirettamente si potranno fare statistiche, come nel caso della conciliazione obbligatoria del lavoro, se il numero di conciliazioni avvenute sarà notevolmente più basso del numero di mediazioni

attivate (nel caso dell'obbligatorietà della conciliazione in materia di lavoro si era arrivati al paradosso – comprensibile – che il numero di successi in regime di obbligatorietà era significativamente minore rispetto a quando il tentativo era facoltativo). Le stesse sanzioni potrebbero non incidere sui comportamenti di chi non solo non vuole tentare la conciliazione ma vuole approfittare delle lungaggini processuali offerte dalla procedura ordinaria. Spesso una controversia civile o commerciale vede il futuro convenuto interessato a speculare sulle durate processuali e ci saranno convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato: gli stessi quattro mesi di durata della procedura di mediazione potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi (anche il non aver legato la scelta dell'organismo di mediazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad usi strumentali, basati sulle distanze geografiche).

Sempre nell'ipotesi del permanere del tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità, quando entrerà in vigore anche per le ultime due materia (condominio e incidenti stradali), che pare corrispondano a circa 700.000 controversie in più all'anno, l'enorme numero di procedimenti potrà indurre gli organismi ed i mediatori ad un atteggiamento di adempimento burocratico senza un particolare impegno a procurare la conciliazione, anche perché alcuni organismi saranno notevolmente oberati di pratiche. Tanto più che con il recente decreto ministeriale 145/2011 il tentativo di conciliazione, ove partecipi solo la parte istante ha costi irrisori, il che però ha un lato positivo nel fatto di evitare che la malcapitata parte istante si trovi a spendere anche cifre ingenti per avere solo un verbale di mancata conciliazione per procedere dinanzi al giudice ordinario, come accadeva prima. Ma certo potrebbe venirne compromessa, per frustrazione del ritorno economico, la professionalità del mediatore che, nella routine di una massa di procedure svolte solo per rilasciare il verbale negativo, non avrà grossi stimoli a studiare il caso, approfondire i problemi nelle controversie complesse anche attraverso i colloqui separati con le parti (che non ci saranno in quanto di parti ce ne sarà solo una, magari rappresentata da un consulente) e non si farà assistere dagli esperti, salvo quando dovesse servire per fare una proposta in contumacia delle altre parti (possibile se lo prevede il regolamento dell'organismo), che si fondi sul dato tecnico di una perizia che quantifichi, ad esempio, l'importo di un risarcimento.



La questione della proposta del mediatore peraltro è estremamente criticabile, per le sue modalità e per le sue conseguenze, che la rendono condivisibile solo nel caso in cui venga richiesta congiuntamente dalle parti, come era nella vecchia conciliazione delle controversie societarie. La proposta, senza preventivo consenso delle parti, semplicemente snatura il concetto stesso di mediazione, quale procedura di assistenza alla negoziazione delle parti che si conclude, se del caso, con un accordo di reciproca soddisfazione per le stesse, basato solo sulla loro convenienza e senza risvolti negativi qualora tale accordo non si raggiunga perché le parti non sono convinte. In tal senso, una proposta informale di accordo ben può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo, oppure per evitare questo esito, tanto più quando è già decretato dalla presenza di una sola parte alla procedura. L'effetto sul processo di una proposta rifiutata da chi sarà il vincitore determina peraltro una singolare eccezione al principio della soccombenza in materia di spese, con una possibile tentazione per il giudice di adeguarvisi alla proposta (solo l'equiparabilità fa scattare la sanzione delle spese per il vincitore che ha rifiutato la proposta), per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare il processo e di decidere.

Altro aspetto dubbio è quello relativo alla riservatezza, per la quale, salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, con la paradossale conseguenza di incoraggiare le parti a fornire al mediatore tutte le informazioni sui fatti ad esse sfavorevoli. Ammesso che, seguendo questa interpretazione, si trovino parti disposte a partecipare alla procedura, bisognerà separare le informazioni dai fatti cui esse si riferiscono e concludere che non si potranno provare le dichiarazioni che hanno veicolato le informazioni, ma si potranno sempre provare i fatti che ne costituiscono l'oggetto. A tal punto sarebbe paradossalmente persino meglio l'ipotesi che la procedura che viene svolta solo per esperire la condizione di procedibilità inizi e finisca per semplice decorso del tempo, come recita la stessa normativa (che stabilisce la durata massima di quattro mesi dalla data della domanda o dal termine ultimo dato dal giudice per depositare un'istanza presso un organismo, che è sempre di 15 giorni).

Ultima nota sull'esclusione degli avvocati dal patrocinio delle mediazioni, cosa giusta nella sostanza ma forse un po' meno nella forma, date le conseguenze processuali che la

mediazione può avere e che mediamente la parte non è in grado di valutare e soppesare. Ma gli avvocati sono coinvolti nei meccanismi della mediazione fin dai primi contatti con il cliente e la creazione di organismi presso i consigli dell'ordine contribuirà a diffondere la cultura della conciliazione nel mondo del foro. Se questo accadrà, possiamo attenderci una forte diffusione di conciliazioni procurate direttamente tra i legali delle due parti, con successiva rapida visita dal mediatore per consentire al verbale di conciliazione di ottenere la futura efficacia esecutiva e di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca a seguito dell'omologa operata dal giudice.

Il futuro della mediazione civile e commerciale si sta costruendo già adesso attraverso l'operatività: i successi ed i fallimenti delle procedure presso gli organismi, resi pubblici dalle statistiche ministeriali; i decreti correttivi e le circolari interpretative del ministero; i pronunciamenti dei giudici togati e di pace che sono investiti alla prima udienza della responsabilità di dichiarare improcedibile il procedimento in assenza di un tentativo di conciliazione (che potrebbe peraltro risolversi nel deposito di un'istanza presso un organismo e nell'attesa del decorso infruttuoso dei quattro mesi di tempo); gli importantissimi pronunciamenti che si attendono dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, che concentrandosi sull'obbligatorietà decreteranno sicuramente un aumento esponenziale o un decremento significativo di procedure (oltretutto a marzo 2012 tale obbligatorietà si estende anche alle controversie condominiali e relative al risarcimento dei danni causati da incidenti). Tutto ciò fa pensare che sarebbe stato meglio mettere a regime la disciplina dell'obbligatorietà, magari normata con legge ordinaria o specificamente prevista in una legge-delega, soltanto dopo che i nuovi organismi di mediazione fossero stati istituiti ed avessero dimostrato efficacia ed efficienza non solo in termini di loro gestione delle procedure ma di adesione delle parti; si sarebbe potuto aspettare un congruo periodo di tempo necessario per la formazione e per i tirocini dei mediatori; si poteva prevedere la partecipazione delle parti e dei loro avvocati ad una sessione di mediazione preliminare, con incentivi in caso di attivazione della procedura. Visto che ciò non è stato fatto e, scritto al momento potrebbe sembrare tardiva dietrologia, potrebbe sempre costituire spunto di miglioramento per il futuro. E magari un qualche effetto deflattivo sulla giurisdizione ordinaria, certo non in grandi percentuali, finirà con il verificarsi, a dispetto di tutte le prognosi infauste.

*Paolo S. Nicosia insegna 'Mediazione e conciliazione' all'Università di PISA dall'a.a. 2001-2, è conciliatore camerale e formatore per le CCIAA dal 1998, mediatore e formatore accreditato per diversi Enti, dei quali è anche Responsabile scientifico. Esperto di Mediation-ADR e Team Leader in progetti finanziati dall'UE e dall'IDLO in Serbia, Macedonia, Giordania ed Etiopia. Autore di diverse pubblicazioni in tema di negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato.*

---